

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI**

(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

Approvato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 30 del 27/04/2009
Divenuto esecutivo in data 8/06/2009

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	3
Art. 3 - Settori d'intervento	4
Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali	4
Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani	4
Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali	4
Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative	5
Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale	5
Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive	5
Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico	5
Art. 11 - Indirizzi dell'amministrazione comunale	6
Art. 12 - Criteri	6
Art. 13 - Casi particolari	6
Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	7
Art. 15- Esame della domanda	8
Art. 16 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici	8
Art. 17 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici	9
Art. 18 - Decadenza	9
Art. 19 - Responsabilità	9
CAPO II PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI.....	9
Art. 20 - Patrocinio del comune	10
Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio	10
Art. 22 – Modalità di presentazione dell'istanza	10
Art. 23 - Concessione del patrocinio	10
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 24 - Forme di pubblicità	11
Art. 25 - Abrogazione	11
Art. 26 – Entrata in vigore	11

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Ciriè di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Ciriè.
4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli

obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

Art. 3 - Settori d'intervento

I settori d'intervento sono relativi a:

- attività socio-assistenziali e umanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali e scientifiche;
- attività educative;
- tutela ambientale;
- attività ricreative e sportive;
- sviluppo economico.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Ciriè per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini ciriacesi alla vita culturale, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine della Città mediante convegni,

mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e politiche.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Ciriè per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Ciriè per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali e vegetali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Ciriè per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
2. Gli interventi possono essere disposti anche a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Ciriè per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
3. Particolare attenzione sarà riservata alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.
3. I benefici del presente regolamento sono destinati prioritariamente ai soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative.
4. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 12 - Criteri

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - valorizzazione e promozione della città;
 - b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
 - alla programmazione annuale delle iniziative;
 - al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
 - alla capacità economica del richiedente.

Art. 13 - Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta dalla giunta comunale a favore di persone, sia fisiche sia giuridiche per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per l'ente, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 .

2. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta dalla giunta comunale a favore di persone sia fisiche sia giuridiche, per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 .

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

1. I soggetti contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
3. La domanda deve pervenire, pena l'inammissibilità della medesima, ogni anno:
 - entro il 15 ottobre per le iniziative o attività che si svolgeranno nell'anno successivo.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione dei contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
 - attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;
 - dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.
6. Non sono suscettibili di presa in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforma da quanto prescritto dal presente articolo.

7. Non sono, altresì, suscettibili di presa in considerazione le domande presentate per ottenere un contributo per iniziative e/o manifestazioni già avvenute.

Art. 15- Esame della domanda

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento su proposta del Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio competente in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art. 12, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 16 - Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. Per le attività socio-assistenziali di cui all'art. 4 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e per un importo che può arrivare sino al 50% dell'importo concesso; in caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'erogazione può arrivare anche al 70% dell'importo concesso.
2. Per le attività di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e che può arrivare sino al 50% dell'importo concesso.
3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;

- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o consuntivo;

Il Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.

5. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio competente procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 17 – Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale o il Dirigente del Settore o il Responsabile del Servizio dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 18 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 16, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 19 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Capo II

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 20 - Patrocinio del Comune

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore dei soggetti iscritti all'albo comunale delle forme associative, di persone, enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio e che lo richiedano espressamente.

Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più Assessorati può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, quali:

- concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo;
- uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 22 – Modalità di presentazione dell'istanza

1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica o alle sue finalità istituzionali.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco o ai singoli Assessori interessati.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo in produzione, quali manifesti e locandine.

Art. 23 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune e dei singoli Assessorati è concesso dalla Giunta Comunale.

2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Forme di pubblicità

1. L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1-comma1 - del DPR 7 aprile 2000, n. 118.
2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato DPR.

Art. 25 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:
 - la deliberazione di consiglio comunale n. 279 del 25/09/1980 recante: *"Art. 312 T.U.L.C.P. n. 383/1934 – Determinazione criteri di scelta per erogazione di contributi"*;
 - la deliberazione di consiglio comunale n. 240 del 11/12/1990 recante: *"Criteri e modalità per erogazione contributi finanziari a persone ed enti pubblici e privati – Integrazione delibera consiglio comunale n. 279/1989"*.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del vigente Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.